



CITTA' DI ALESSANDRIA

1803000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale
SERVIZIO 1803050000 - UFFICIO SUPPORTO

N° DETERMINAZIONE 4015
NUMERO PRATICA 250- Pratica N. 18030

OGGETTO: Servizio di assistenza e manutenzione al sistema SPIS/IDENTISYSTEM e SPISPHOTO in dotazione per il triennio 2020/2022. Affidamento alla Società SECOM srl ai sensi dell'art. 63, co. 2 lett. b) del vigente D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Impegno di spesa - CIG Z3A2A260E2.

ASSUNZIONE DI IMPEGNO

E	S	Cap.	Importo		Anno/Numero		Sub. Impegno	Bilancio	Note
			±	Euro	Impe.	Acce.			
	S	103010318	+	4.209,00	2020	169		2019	
	S	103010318	+	4.209,00	2021	49		2019	
	S	103010318	+	4.209,00	2022	11		2019	

DIVENUTA ESECUTIVA 09 dicembre 2019



CITTA' DI ALESSANDRIA

1803000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale
SERVIZIO 1803050000 - UFFICIO SUPPORTO

Det. n. 4015 / Pratica N. 18030 - 250

OGGETTO: Servizio di assistenza e manutenzione al sistema SPIS/IDENTISYSTEM e SPISPHOTO in dotazione per il triennio 2020/2022. Affidamento alla Società SECOM srl ai sensi dell'art. 63, co. 2 lett. b) del vigente D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Impegno di spesa - CIG Z3A2A260E2.

IL RESPONSABILE

PREMESSO che il Servizio Autonomo Polizia Locale ha in dotazione da diversi anni un sistema di foto segnalamento fornito dalla Ditta Secom S.r.l. – Pomezia – Roma, strumento acquisito con determinazione dirigenziale reg. gen. n. 860/34 del 29.4.2009;

Preso atto della dichiarazione di esclusività della Ditta, già in atti, che attesta: “La soluzione SIS/IDENTISYSTEM è prodotta e distribuita in esclusiva dalla SECOM srl ed utilizzata dalle Forze di Polizia in Italia”;

DATO ATTO che, periodicamente, occorre effettuare interventi di assistenza, manutenzione e adeguamento tecnologico del sistema informatico in uso, avviando con la Società SECOM SRL summenzionata, **proprietaria dell'apparecchiatura in argomento e in possesso del diritto di esclusiva documentato e posto agli atti come sopra citato**, apposite procedure negoziate semplificate, come previste nello svolgimento di delicate attività di polizia giudiziaria, in ottica di prevenzione e repressione di fatti criminosi;

PRESO ATTO che il 31.12.2019 scadrà l'attuale contratto per il servizio di assistenza e manutenzione affidato con det. rg. 1219/2017 per un triennio e integrato nelle funzionalità e in ragione del suo adeguamento tecnologico, con det. rg. 1871/2018;

CONSIDERATA la necessità, data l'imminente scadenza contrattuale, di avviare una nuova negoziazione con la Ditta, tenendo conto della nota prot. n. 55431 del Direttore Contabile in data 10 luglio 2019, in cui si richiedeva di procedere, ai sensi dell'art. 38, primo comma, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni in Legge n. 58/2019 ("decreto crescita") alla rinegoziazione dei contratti passivi in essere con abbattimento del 5% dei corrispettivi;

ATTESO che tale negoziazione è culminata con la presentazione di 2 offerte distinte e acquisite agli atti, rispettivamente al prot. gen. 75657 (rinnovo annuale per euro 4.453,00 I.C./anno) e prot. gen. 75659 del 30/9/2019 (rinnovo triennale al costo di euro 12.627,00 I.C./triennio e, pertanto, euro 4.209,00/anno);

VALUTATE attentamente le due offerte sopra rappresentate, identiche da un punto di vista qualitativo ma decisamente differenti nei costi, tanto da appurare l'economicità e la conseguente vantaggiosità della seconda, valevole per il triennio 2020/2021/2022, in cui viene applicato l'abbattimento del 5% sul corrispettivo annuale previsto;

VERIFICATO che, per la natura della spesa oggetto della presente determinazione, è pertanto possibile procedere alla negoziazione anzidetta che culmina sostanzialmente in un affidamento diretto e senza ulteriori formalità all'O.E. contattato, in ossequio all'art. 63 del Decreto Legislativo n. 50/2016 **“Uso della Determinazione Dirigenziale del 09 dicembre 2019 n. 4015**

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” che prevede: “1. *Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti: (...omissis....) b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;*

VISTE e RICHIAMATE le Linee Guida ANAC n. 8 e n. 4, rispettivamente:

- **L.G. 8)** per quanto concerne i concetti di esclusività e infungibilità: “*l’esclusiva attiene all’esistenza di privative industriali, secondo cui solo il titolare di un diritto di esclusiva (brevetto) può sfruttare economicamente un certo prodotto o servizio, mentre un bene o servizio è infungibile se è l’unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno*”;
- **L.G. 4)** per quanto concerne la comprova dei requisiti autocertificati dalla Società e, in particolare, dato il valore dell’appalto: “*4.2.3 Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (...)”;*

nonché l’orientamento giurisprudenziale secondo cui *nelle procedure negoziate si applica la previsione dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e smi che dispone “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”* (da ultimo, TAR Roma, 01.04.2019 n. 4276).

Valutato che ai sensi dell’art. 35 del ridetto Decreto n.50/2016 smi, il valore stimato dell’intero appalto di durata triennale, è pari complessivamente ad euro 10.350,00 I.E., peraltro ampiamente al di sotto della soglia massima prevista per l’affidamento diretto, in assenza di procedura ad evidenza pubblica;

Richiamate le disposizioni sul contenimento della spesa, che prescrivono l’obbligo per gli Enti Locali del ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti sotto soglia comunitaria e, in particolare, l’art. 26 co. 3 della L. 488/99, l’art. 1 co. 450 della L. 296/2006 come modificato, da ultimo, dal comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che ha **innalzato la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro**, disponendo come segue: “(omissis). Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (...omissis....), per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;

Posto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile (Corte dei Conti, sez. contr. dell’Emilia-Romagna, nella deliberazione n. 286 depositata il 17 dicembre 2013 con la quale ha risposto ad un quesito presentato da una provincia in merito alla corretta interpretazione della novella normativa recata dal d.l. 52/2012 – convertito in legge 94/2012 – in tema di acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria e Corte dei Conti, sezione controllo delle Marche, con la deliberazione 169/2012 e con le deliberazioni 17 e 18 del 2013, e successivamente dalla sez. contr. della Lombardia, del. 112/2013, Toscana, del. 151/2013, Piemonte, del. 211/2013), proprio alla luce delle disposizioni introdotte dalla “spending review” sopra richiamate (fatte salve anche dal D.Lgs. 50/2016 in quanto non espressamente abrogate e con il limite posto dalla Legge di Stabilità 2016 n. 208/2015 all’art. 1 co. 502), per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, gli enti locali non hanno l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA): **quando sono da ritenersi consentite procedure**

autonome in quanto il bene e/o servizio non sia disponibile sul Mepa, ovvero, sebbene disponibile, si appalesi – per mancanza di qualità essenziali – inidoneo rispetto alle necessità dell'amministrazione procedente;

- **nel caso in cui il mercato libero offra prezzi inferiori rispetto a quelli catalogati sul Mepa,** e, in questi casi la stazione appaltante, nell'ambito del sistema del mercato elettronico, ha la possibilità di procedere all'acquisto, anziché mediante un ordine diretto, attraverso la procedura di richiesta di offerta, negoziando con il fornitore prezzi e condizioni migliorative o specifiche dei prodotti/servizi pubblicati sui cataloghi on line poiché il sistema si configura come *“un mercato aperto cui è possibile l'adesione da parte di imprese che soddisfino i requisiti previsti dai bandi relativi alla categoria merceologica o allo specifico prodotto e servizio e, quindi, anche di quella o quelle asseritamente in grado di offrire condizioni di maggior favore rispetto a quelle praticate sul Me.PA.”*

Valutata congrua e vantaggiosa la proposta offerta dalla Società al fine di ottimizzare la funzionalità del sistema e aggiornarlo ai nuovi sistemi operativi tecnologicamente più avanzati rispetto al modello acquistato nel 2009, proposta a questo Comando di Polizia Municipale in ragione dell'affidamento di un servizio globalmente inteso di assistenza e manutenzione per il triennio 2020/2022 e quindi a condizioni decisamente migliorative rispetto al costo del singolo prodotto sul libero mercato o rinvenibile sul MEPA e data l'appurata assenza di convenzioni CONSIP attive in tal senso;

Richiesta alla Ditta SECOM srl l'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di ordine generale e professionale di cui al vigente art. 80 del ridetto D.Lgs. 50/16 mediante DGUE in forma semplificata (con annessa conferma del perdurare dell'esclusività già in atti) – requisiti che saranno comprovati, come prescrivono le L.G. ANAC 4 sopra richiamate, prima della stipula del contratto - e verificato d'ufficio il DURC mediante procedura on line - Numero Protocollo INAIL_16935529 Data richiesta 15/06/2019 Scadenza validità 13/10/2019 – che risulta regolare per INPS e INAIL;

Ritenuto pertanto affidare alla Società SECOM srl di Pomezia (Roma) in adesione all'offerta presentata al prot. gen. 75659 del 30/9/2019 posta agli atti, il servizio di assistenza e manutenzione al sistema SPIS/IDENTISYSTEM e SPISPHOTO in dotazione - per la durata di anni 3 (2020-2021-2022) - al costo onnicomprensivo di euro 12.627,00 (I.I.);

VERIFICATO infine che, ai sensi della Determinazione 5 marzo 2008, n. 3, dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) e dell'articolo 26, comma 3 bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, non è necessario redigere, per l'affidamento in argomento, il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);

ACQUISITO, in relazione alla procedura di selezione del contraente ed a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici e come specificato nelle FAQ sulla tracciabilità, il Codice Identificativo del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificato Gare, risultando la procedura registrata al CIG n. Z3A2A260E2;

DATO ATTO che la spesa complessiva necessaria, pari ad euro 12.627,00 onnicomprensivi (I.C.), farà carico al Bilancio di previsione 2019/2021 – rif. cap. 103010318 denominato “Spese diverse d'ufficio per il Servizio Polizia Locale - Art. 208 CdS - Assistenza informatica e manutenzione” - Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza - Programma 0301 Polizia locale e amministrativa - Cofog 03.1 Servizi di polizia - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi - P.d.C. finanziario U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni – PCF cod. 5° livello U.1.03.02.19.006 “Servizi di sicurezza”, capitolo che presenta, alla data odierna, una somma disponibile e sufficiente ad impegnare, come di seguito imputata:

- sull'esercizio 2020 per euro 4.209,00
- sull'esercizio 2021 per euro 4.209,00
- sull'esercizio 2022 per euro 4.209,00

VISTI:

- il D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii. (Codice della Strada) e relativo Regolamento di attuazione nonché le successive Circolari di dettaglio Ministeriali;
- il Decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e le Linee Guida ANAC n. 4;
- la Legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari);
- il D.lgs. n. 118/2011, Titolo I, che disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, denominato "Armonizzazione contabile", avviato dall'art. 2 della L. n. 196/2009, per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali;
- il D. Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1, 2 della L. 42/2009;
- il nuovo Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto "D. Lgs. 23 giugno 2011 e successive modificazioni e integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria", e **in particolare gli artt. 33 comma 3** "l'impegno è assunto mediante determinazioni dirigenziali sottoscritte dai Direttori e dai Responsabili di Servizio a cui sono state assegnate le risorse finanziarie nel Piano Esecutivo di Gestione";

Richiamate

- la deliberazione n. 194-72/2019 del Consiglio C.le avente ad oggetto: "Art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e relativi allegati";
- la deliberazione della Giunta C.le n. 176 / 18060 - 343 OGGETTO: "Art. 243 bis e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni - Approvazione Piano di riequilibrio finanziario pluriennale."
- la delibera di Consiglio C.le n. 89 del 25/07/2019, ad oggetto "Art.175, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2019-2021,", sono state apportate variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2019-2021, nonché con deliberazione di Consiglio C.le n. 91 del 25/07/2019 ad oggetto "Artt. 193 e 147-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.- Salvaguardia degli equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi del bilancio di previsione 2019-2021 " è stato approvato lo stato di attuazione dei programmi per l'esercizio 2019 e la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019-2021;
- la delibera di Consiglio C.le n. 102 del 07/08/2019, ad oggetto " Art. 243 bis e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni - Approvazione Piano di riequilibrio finanziario pluriennale";
- la deliberazione G.C. n. 191 del 26/07/2018 con cui è stato approvato il Regolamento disciplinante l'Area delle Posizioni Organizzative e delle alte professionalità, con cui ai sensi di quanto disposto nel CCNL del 21/05/2018, sono state disciplinate le procedure per l'individuazione, il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa;
- la deliberazione di G.C. n. 110 del 20/05/2019 con la quale sono state individuate le posizioni organizzative ed è stata istituita, in fase di prima applicazione, la posizione organizzativa per il Servizio Autonomo di Polizia Locale;
- la deliberazione di G.C. 92 / 18070 - 196 ad oggetto: "Modifica macrostruttura" del 30/04/2019;
- la det. rg. 1688 del 21/05/2019 con cui il Direttore del Settore Affari Generali ha attribuito, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento disciplinante l'Area delle posizioni organizzative, allo scrivente

l'incarico di posizione organizzativa – responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale a decorrere dal 22/05/2019 per un triennio;

Visti, in ultimo, gli artt. 147 e 147 bis, commi 1 e 2, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.;

Attestate, infine mediante il rilascio del visto favorevole la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa esplicitata con il presente atto, ai sensi dell'articolo 147 bis, 1° comma, del citato D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.;

Richiesto il visto dirigenziale di regolarità contabile che ne determina l'esecutività, ai sensi dell'articolo 183, 7° comma, del citato D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i. e dell'art. 45 del Regolamento di contabilità succitato; in forza della determinazione rg. 1688/2019 sopra citata;

DETERMINA

DI RICHIAMARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale;

DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 63, co.1, lett. b) punti 2 e co. 3, lett.b), alla Ditta Secom S.r.l. Pomezia – Roma – P. IVA 01596231009, fornitrice originaria di tale strumentazione e unica società che detiene attualmente l'esclusiva della distribuzione e dell'assistenza dei prodotti in argomento (autodichiarazione posta agli atti), il servizio di assistenza e manutenzione al sistema SPIS/IDENTISYSTEM e SPISPHOTO in dotazione per il triennio 2020/2022, per un valore globale dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del vigente Codice dei contratti pubblici, pari ad euro 10.350,00 (I.E.) ed euro 12.627,00 (I.C.);

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di Euro 12.627,00 (I.v.a. compresa) sul Bilancio di previsione 2019/2021 - rif. capitolo 103010318 denominato "Spese diverse d'ufficio per il Servizio Polizia Locale - Art. 208 CdS - Assistenza informatica e manutenzione" - Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza - Programma 0301 Polizia locale e amministrativa - Cofog 03.1 Servizi di polizia - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi - P.d.C. finanziario U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni – PCF cod. 5° livello U.1.03.02.19.006 "Servizi di sicurezza" così imputata:

- sull'esercizio 2020 per euro 4.209,00
- sull'esercizio 2021 per euro 4.209,00
- sull'esercizio 2022 per euro 4.209,00

DI DEMANDARE a successivi provvedimenti, a ricevimento fatture inerenti le prestazioni eseguite, la liquidazione di quanto dovuto per il servizio affidato prevedendo la suddivisione delle somme, ai sensi della legge 190/2014 art. 1 comma 629, dovute al fornitore e all'erario a titolo di I.V.A.;

DI DARE ATTO che il perfezionamento del relativo contratto con la Società interessata, ad intervenuta esecutività della presente determinazione, avverrà a mezzo scrittura privata, tramite il modello annesso alla proposta, ai sensi dell'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e della vigente Disciplina normativa sui contratti pubblici;

DI TRASMETTERE, pertanto, la presente determinazione:

- alla Ditta interessata;
- al Settore Risorse Finanziarie e Tributi in applicazione dell'art. 184, comma 3 del D.Lgs. 267/00 s.m.

DI PROVVEDERE, ai fini sia della pubblicazione di cui all'art. 29 del vigente D.Lgs. 50/2016 e s.m. che dell'art. 31 del vigente D.Lgs. 97/2016 nonché ai sensi di quanto disposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, in materia di contratti e appalti pubblici, al caricamento del presente atto, esecutivo e dei relativi dati, nella sezione MODULI della piattaforma *acqsuititelemetici.it* del sito istituzionale.

Il Responsabile in P.O. del Servizio Autonomo Polizia Locale
Comandante Vicario
Alberto Bassani

IL DIRETTORE BASSANI ALBERTO FABRIZIO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 11 novembre 2019

ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1803000000 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE, Dr. Bassani Alberto, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 11 novembre 2019

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, Cristina Palmeri, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 09 dicembre 2019

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA' ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ALESSANDRIA, lì 09 dicembre 2019

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Publicata all'albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 4574 il 10 dicembre 2019 e per giorni 15

**p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo**